

Statuto MuDeTo APS

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Museo del Design Toscano – APS", in acronimo "MuDeTo APS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore – CTS), ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, con iscrizione perfezionata in data 13 febbraio 2023. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo e finalità

L'Associazione, che non persegue finalità di lucro e svolge la propria attività nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati, pluralismo, autonomia, apartiticità e antifascismo, persegue finalità civiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 CTS:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del design, della conoscenza del patrimonio creativo e produttivo e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, esposizioni, pubblicazioni, presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, creazione e gestione di contenuti digitali quali siti web, blog, newsletter, archivi online, workshop, incontri, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, interviste, nonché l'istituzione e gestione di biblioteche e archivi documentali;
- b) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della normativa vigente, attraverso la promozione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi, seminari, convegni, laboratori, visite organizzate a fiere, aziende, musei, mostre e manifestazioni culturali, produzione e diffusione di materiali didattici, audiovisivi e multimediali, pubblicazione di libri, riviste, atti di convegni, studi e ricerche;
- c) interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, con particolare riferimento al design e alla cultura del progetto, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare l'impegno dell'Associazione consiste nello studio, nella promozione e nella valorizzazione del design toscano nelle sue molteplici forme ed espressioni, perseguendo finalità civiche, educative e di utilità sociale, anche attraverso la creazione, la conservazione e la diffusione di una memoria digitale accessibile del patrimonio creativo di designer e realtà produttive toscane.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- a) studiare, censire, raccogliere e riunire in una collezione permanente, pubblicata online sul sito istituzionale e liberamente fruibile dal pubblico, oggetti di design progettati o prodotti in Toscana, al fine di favorirne la conoscenza, la diffusione e la trasmissione culturale alle generazioni presenti e future;
- b) individuare e selezionare i prodotti da inserire nella collezione permanente in base a criteri di qualità progettuale, rilevanza culturale e valore storico, tenendo conto, ad esempio, di riconoscimenti ottenuti, del contributo all'evoluzione del design nei diversi settori produttivi, della significatività tecnica, formale o funzionale e della rappresentatività del contesto territoriale e culturale di riferimento;
- c) costituire ed accrescere la collezione permanente attraverso proposte dirette da parte del Consiglio Direttivo; attraverso suggerimenti esterni all'Associazione, valutati e approvati dal Consiglio Direttivo; attraverso proposte formulate da Curatori che potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo in tal caso selezionati in base alle loro competenze specifiche in determinati ambiti del design;
- d) pubblicare schede prodotto, corredate da testi, immagini e materiali documentali, con finalità di studio, ricerca culturale, divulgazione e valorizzazione del patrimonio del design;

- e) comunicare le acquisizioni attraverso strumenti digitali, newsletter, canali social e, ove ritenuto opportuno, pubblicazioni editoriali, con l'obiettivo di garantire la più ampia diffusione dei contenuti a beneficio della collettività;
- f) organizzare mostre, esposizioni e iniziative culturali sia relative alla collezione permanente che ad altri temi collegati al design, sia in forma virtuale sia in spazi fisicamente visitabili, anche accompagnate da materiali informativi e didattici idonei a favorire la comprensione, l'educazione al progetto e la sensibilizzazione culturale del pubblico;
- g) replicare il format museale in altre regioni d'Italia e all'estero, al fine di promuovere il dialogo culturale, la conoscenza delle eccellenze creative e produttive del design e la costruzione di un network museale digitale orientato all'interesse generale, alla divulgazione culturale e alla valorizzazione del patrimonio del design contemporaneo.

Ai sensi dell'art. 6 del CTS, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime; tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo e il loro carattere secondario e strumentale è documentato annualmente nel bilancio di esercizio, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può altresì svolgere, ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 - Volontari e prestazioni lavorative

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore.

L'attività del volontario è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.

L'Associazione istituisce e tiene aggiornato l'apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fatto comunque salvo:

- 1) quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS;
- 2) quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, CTS;
- 3) il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso, indennità o emolumento, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti interni.

Eventuali incarichi professionali o consulenziali possono essere conferiti soltanto a persone che non siano componenti degli organi dell'Associazione, non comportano l'attribuzione di poteri decisionali o di rappresentanza e sono deliberati dal Consiglio Direttivo con apposita motivazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e assenza di conflitti di interesse.

ART. 4 - Associati; membri onorari; Sponsor, partner e sostenitori esterni

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Possono essere associati dell'Associazione MuDeTo APS le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, si riconoscano nel presente Statuto e si impegnino a rispettarne le disposizioni, senza

discriminazioni di condizioni economiche, genere, orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica o religiosa.

Possono altresì essere ammessi come associati, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità e attività non in contrasto con quelle dell'Associazione, fermo restando che la componente delle persone fisiche deve essere prevalente.

I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di associato esclusivamente previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Agli aspiranti associati è richiesta l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché il rispetto dei principi di civile convivenza e dei valori dell'Associazione.

La qualifica di associato è unica e comporta pari diritti e doveri per tutti gli associati, senza distinzioni o categorie differenziate.

Tutti gli associati partecipano alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e viene meno esclusivamente nei casi previsti dal successivo art. 8; non sono pertanto ammesse iscrizioni a termine o che introducano limitazioni arbitrarie o discriminatorie dei diritti associativi.

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, è uguale per tutti gli associati ed è resa pubblica attraverso il sito istituzionale dell'Associazione.

Possono essere nominati Membri Onorari soggetti, persone fisiche o enti, che per il loro prestigio, il percorso culturale, professionale o istituzionale, abbiano contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura del design o siano ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento morale; i Membri Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, non rivestono la qualifica di associati, non partecipano all'Assemblea, non hanno diritto di voto né di elettorato attivo o passivo e non concorrono in alcun modo alla formazione della volontà associativa; la loro nomina ha esclusivo valore simbolico e culturale e non comporta obblighi di versamento della quota associativa.

Soggetti pubblici o privati, incluse imprese e aziende for-profit, possono sostenere le attività dell'Associazione in qualità di sponsor, partner o sostenitori esterni, senza acquisire la qualifica di associato né alcun diritto associativo, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 - Ammissione degli associati

Gli aspiranti associati presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall'Associazione, dichiarando i propri dati anagrafici e fiscali e attestando l'accettazione integrale del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di adesione è presentata mediante compilazione dell'apposito modulo online predisposto dall'Associazione e si perfeziona con:

- a) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) il versamento della quota associativa annuale.

La domanda di ammissione ha effetto dal momento dell'ultimo degli adempimenti previsti dalle lettere a) e b). Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva.

ART. 6 - Diritti degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli associati hanno i diritti previsti dal Codice del Terzo Settore e in particolare hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) essere convocati alle assemblee;
- c) esprimere un voto in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere nominati dall'assemblea come componenti degli organi associativi;

- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- f) esercitare i diritti, o concorrere ad esercitare i diritti, previsti dall'art. 29 CTS.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

ART. 7 - Doveri degli associati

Gli associati devono:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
- c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare, l'associato deve mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organi associativi nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- d) osservare le regole dettate dalle associazioni nazionali, federazioni, enti e organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde nei seguenti casi:

- a) decesso o estinzione dell'ente;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
- e) esclusione per motivi diversi dal mancato pagamento della quota associativa.

ART. 9 - Esclusione e altre sanzioni disciplinari

La competenza a deliberare l'esclusione degli associati per le ragioni indicate nell'articolo 8, lett. d) ed e) spetta al Consiglio Direttivo.

Nel caso previsto dall'art. 8, lett. d), prima di deliberare l'esclusione dell'associato, il Consiglio Direttivo deve inviare una e-mail all'indirizzo indicato dall'associato al momento della domanda di associazione, o successivamente comunicato all'Associazione, con la richiesta di pagamento.

In caso di mancato pagamento, decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio della e-mail il Consiglio Direttivo deve deliberare l'esclusione.

Un associato che tiene comportamenti, diversi dal mancato pagamento della quota associativa, contrari allo Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali o ai valori e alle finalità dell'Associazione può essere assoggettato a sanzioni, secondo la gravità dei fatti contestati, con le modalità e nei limiti previsti da questo articolo 9.

I provvedimenti disciplinari applicabili sono, in ordine di gravità:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea dalla partecipazione alla vita associativa;
- c) esclusione dall'Associazione.

I provvedimenti disciplinari possono essere adottati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamenti denigratori o lesivi dell'immagine, del buon nome o dell'attività dell'Associazione, dei suoi organi o dei suoi associati;

- c) atti o comportamenti che ostacolano gravemente il funzionamento o il perseguimento delle finalità associative;
- d) gravi disordini o comportamenti scorretti durante le assemblee o le attività associative;
- e) appropriazione indebita di fondi, beni, documenti o materiali di proprietà dell'Associazione;
- f) arrecare danni morali o materiali all'Associazione, ai suoi beni o ad altri associati o a terzi in occasione di attività associative;
- g) condotte manifestamente incompatibili con i valori e le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito, avergli assegnato almeno 15 (quindici) giorni per la difesa ed averlo sentito in caso di sua richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera sul provvedimento disciplinare entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle difese o dall'audizione dell'interessato.

Il provvedimento adottato deve essere motivato e comunicato per iscritto all'associato interessato.

Avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari devono essere adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, contraddittorio e tutela del diritto di difesa dell'associato, ai sensi della normativa vigente.

ART. 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo dei contributi degli associati, dei beni acquistati, di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e qualunque sia il loro titolo, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le acquisizioni di prodotti e contenuti nella collezione museale virtuale dell'Associazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito.

L'inserimento nella collezione non comporta in alcun caso il pagamento di quote, contributi, corrispettivi o oneri di qualsiasi natura da parte di persone fisiche, enti o altri soggetti ed è effettuato unicamente sulla base del valore culturale, storico, progettuale e documentale delle opere e dei prodotti selezionati.

ART. 11 - Quota associativa

Gli associati devono pagare la quota associativa annuale in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente per i nuovi associati che facciano domanda nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno solare la quota associativa vale anche per l'anno solare successivo, salvo l'obbligo di integrazione nel caso di aumento della quota dell'anno successivo.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota annuale per tutto l'anno solare in corso.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, non possono ripetere le quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la quota in caso di recesso.

ART. 13 - Esercizio sociale e bilancio. Libri sociali obbligatori.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio:

- a) è redatto dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- b) è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
- c) è depositato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo, se nominato, durano in carica tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

ART. 15 - Assemblea degli associati

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta dall'organo di controllo o richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Nel caso di richiesta dell'organo di controllo o degli associati il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea ogni volta che lo ritenga opportuno.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite e-mail, contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, da inviare agli associati almeno 8 (otto) giorni prima, all'indirizzo fornito con la domanda di associazione o a quello comunicato successivamente.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento della quota associativa alla data di svolgimento dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Gli associati che non siano in regola con il versamento della quota associativa possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto.

Gli associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da un solo rappresentante.

Sono ammesse deleghe scritte, nel numero massimo di due per ciascun associato.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, con modalità telematiche o in forma mista, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e l'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un associato eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.

I verbali delle Assemblee sono redatti dal segretario, sottoscritti dal Presidente e conservati nel libro verbali, a disposizione degli associati.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono avvenire a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un decimo degli associati presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto si applicano i quorum previsti dall'art. 21 del Codice del Terzo Settore: è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea fra gli associati ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno sei mesi, in regola con il pagamento della quota associativa.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

ART. 17 - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma sociale e la rappresenta nei confronti dei terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati; in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile, da convocarsi entro trenta giorni;
- b) il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c) il Segretario, che cura gli aspetti amministrativi e organizzativi dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li sottoscrive con il Presidente;
- d) il Tesoriere, che cura gli aspetti economici e finanziari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ai propri componenti ulteriori incarichi operativi o funzioni specifiche, in relazione alle esigenze dell'Associazione, senza che ciò comporti compensi o indennità.

ART. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio Direttivo deve:

- a) convocare l'Assemblea degli associati;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- h) deliberare circa l'ammissione degli associati;
- i) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- j) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- k) determinare l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i contributi eventualmente richiesti per la partecipazione ad attività, eventi, mostre o per l'accesso a pubblicazioni e materiali promozionali dell'Associazione;
- l) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- m) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- n) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- o) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- p) nominare i Membri Onorari;
- q) nominare il Curatore;
- r) compiere ogni altra attività che sia utile o opportuna per l'amministrazione dell'Associazione.

ART. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e le modalità di svolgimento della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in presenza, a distanza mediante strumenti di comunicazione telematica, ovvero in forma mista, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di partecipazione alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.

È valido il Consiglio Direttivo anche se non formalmente convocato, qualora siano presenti o partecipino tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Non è ammessa la partecipazione per delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni componente del Consiglio Direttivo esprime un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono normalmente palesi; possono avvenire a scrutinio segreto qualora lo richieda anche uno solo dei Consiglieri presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

I verbali sono conservati nel libro verbali del Consiglio Direttivo e sono messi a disposizione degli associati che ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

I Consiglieri possono dare le dimissioni con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può sostituire il consigliere decaduto o dimissionario con l'associato risultato primo dei non eletti alle elezioni del Consiglio Direttivo, ove esista.

Diversamente, la prima Assemblea degli associati utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti o dimissionari; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea con all'ordine del giorno nuove elezioni.

ART. 21 - Commissioni e collaborazioni

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria degli associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 3.

ART. 22 - Curatore

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Curatori, quali figure di supporto culturale e scientifico alle attività dell'Associazione.

Il Curatore è selezionato dal Consiglio Direttivo in base a comprovate competenze ed esperienza in specifici ambiti del design e opera in coerenza con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Curatore ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo prodotti, contenuti e percorsi di approfondimento culturale ritenuti meritevoli di valorizzazione per il loro valore progettuale, culturale o storico, contribuendo allo sviluppo e all'arricchimento della collezione del MuDeTo.

Il Curatore resta in carica per un periodo di un anno o di un biennio, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, che può in ogni momento revocare l'incarico qualora l'operato non risulti coerente con gli indirizzi dell'Associazione o con le finalità statutarie.

Il Curatore può essere anche non associato e svolge il proprio incarico a titolo gratuito, senza alcun compenso.

I risultati dell'attività di ricerca e proposta svolta dal Curatore nell'ambito dell'incarico conferito diventano patrimonio culturale dell'Associazione, che ne può disporre liberamente per le proprie finalità istituzionali.

Il Curatore può proporre anche prodotti progettati da sé medesimo, purché tali proposte siano valutate dal Consiglio Direttivo secondo criteri di trasparenza, qualità e interesse culturale, al pari di ogni altra proposta.

ART. 23 - Patrimonio culturale e utilizzo dei contenuti

Tutti i contributi, materiali, elaborati, contenuti, testi, immagini, progetti grafici, documentazioni, ricerche, schede, archivi digitali, materiali audiovisivi e ogni altra produzione intellettuale realizzati nell'ambito delle attività dell'Associazione, o comunque destinati alla realizzazione delle

sue finalità statutarie da parte di associati, membri degli organi sociali, curatori, collaboratori, volontari o altri soggetti coinvolti nelle attività associative, sono messi stabilmente a disposizione dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tali contributi entrano a far parte del patrimonio culturale e documentale dell'Associazione, che può conservarli, utilizzarli, riprodurli, pubblicarli, diffonderli e rielaborarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche attraverso strumenti digitali o editoriali.

I soggetti che contribuiscono alla realizzazione di tali materiali riconoscono all'Associazione il diritto di utilizzarli senza limiti territoriali o temporali per le finalità istituzionali e si impegnano a non revocarne la disponibilità né a pretenderne la rimozione o la restituzione, una volta che siano stati messi a disposizione dell'Associazione nell'ambito delle attività associative.

Restano salvi i diritti morali d'autore previsti dalla normativa vigente.

ART. 24 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno è nominato un organo di controllo anche monocratico.

ART. 25 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno è nominato un Revisore legale dei conti.

ART. 26 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni dell'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 27 - Norme finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.